

TI_GERICHTE 80.2023.280 vom 13. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2023.280

FR: TI_GERICHTE 80.2023.280 du 13 mars 2024

IT: TI_GERICHTE 80.2023.280 del 13 marzo 2024

Erwägungen

E. 1

Contestata, nel caso di specie è la tassazione d'ufficio inerente il periodo fiscale 2022, contro cui la contribuente aveva interposto reclamo, dichiarato tuttavia irricevibile. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente per pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'UT, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità. Nel caso in esame, si tratta pertanto unicamente di accertare se l'autorità fiscale abbia stabilito a torto o a ragione l'irricevibilità del gravame.

E. 2.1

Secondo l'art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell'art. 130 cpv. 2 LIFD e dell'art. 46 cpv. 3 LAID, l'autorità di tassazione esegue la tassazione d'ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d'ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un'inversione dell'onere della prova: non tocca all'autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all'interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_419/2010 del 13.10.2010, consid. 2.1.).

E. 2.2

Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d'ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2^a ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2^a ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123). L'autorità fiscale deve agire "pflichtgemäss", ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti

del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel , op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

E. 2.3

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente inesatta". Il reclamo dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta inesattezza" della tassazione d'ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l'autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

E. 2.4

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi: · in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l'incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d'ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l'adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediare nel seguito della procedura né mediante un'audizione personale del contribuente. D'altronde, la prova dell'inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d'ufficio; · in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

E. 3.1

Nel caso in esame, la ricorrente è stata assoggettata ad una tassazione d'ufficio, poiché non ha inoltrato la dichiarazione d'imposta 2022, nonostante una diffida e una multa per violazione degli obblighi di procedura. Neppure con il reclamo la contribuente ha presentato la dichiarazione fiscale, che è stata prodotta – parzialmente – solo in sede ricorsuale. La ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile complessivo di fr. 67'073.- e una sostanza imponibile di fr. 59'901.- (cfr. "Modulo 2").

E. 3.2

Come già ricordato, una tassazione d'ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta inesattezza. La prova dell'inesattezza, che compete al contribuente, deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire all'autorità fiscale di riconoscere senz'altro, in base alla motivazione e ai mezzi di prova, se la tassazione d'ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_30/2017 del 10.5.2017 consid.

2.2.2 e giurisprudenza citata).

E. 3.3

Nel caso di specie, la contribuente si è limitata ad impugnare la tassazione operata d'ufficio senza provarne la manifesta inesattezza: neppure con il reclamo ha presentato la dichiarazione fiscale 2022. Da quanto si apprende dagli atti, risulterebbe che, quantomeno in misura informale, l'UT le avrebbe addirittura concesso un "termine di grazia" per presentare la dichiarazione 2022, senza tuttavia ottenere esito positivo. Motivo per il quale il reclamo è stato legittimamente dichiarato irricevibile.

E. 3.3.1

e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, op. cit., § 20, n. 29, p. 312 s.; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38). Tenuto conto degli elementi di cui disponeva l'autorità fiscale e considerato anche l'atteggiamento processuale della ricorrente, non vi sono chiaramente le condizioni perché la valutazione del reddito imponibile della ricorrente, intrapresa dall'Ufficio di tassazione, possa essere considerata arbitraria. La contribuente si è sostanzialmente limitata a lamentare il fatto che la tassazione d'ufficio contestata rileva dei redditi notevolmente "alti". Una simile argomentazione è ben lungi dal dimostrare che l'autorità sia incorsa in gravi errori di valutazione.

E. 4.1

Unicamente in sede ricorsuale, come già detto, _____ ha presentato la dichiarazione fiscale 2022, che non è comunque completa; in particolare, non sono allegati i certificati di salario e il modulo 1 non è compilato nella parte relativa alla sostanza.

E. 4.2

Se a giusto titolo l'Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si possano esaminare le critiche formulate dalla ricorrente contro la tassazione d'ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione d'ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze formali previste dall'art. 132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato sottoposto alla tassazione d'ufficio, ha presentato un reclamo non motivato, potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2 febbraio 2016 n. 2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016 p. 455, consid. 6.2.1. con riferimenti).

E. 4.3

Tornando alla fattispecie in esame, la documentazione prodotta con il ricorso non può pertanto essere presa in considerazione. Ma anche se lo fosse, la stessa non appare comunque idonea a provare la manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio. Non è pertanto possibile modificare la tassazione d'ufficio alla luce della documentazione presentata solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario.

E. 5

La ricorrente non ha provato neppure che la tassazione contestata sia palesemente eccessiva (v. supra, consid. 2.4). A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l'autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid.

E. 6

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della contribuente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.– per un totale di fr. 1'500.– sono a carico della ricorrente (che le ha già anticipate). 3. Contro il presente Copia per conoscenza: - municipio di _____, per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La cancellier a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.